COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

XLVI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 30 MARZO 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BALLARDINI

INDICE

PAG.

Comunicazioni del Presidente:

PRESIDENTE 357

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

MARTUSCELLI: Modificazioni alle norme sull'ordinamento della avvocatura dello Stato (2722) 357

PRESIDENTE . . 357, 358, 359, 360, 361, 362
BRESSANI 359
DI PRIMIO, *Relatore* 357, 360
JACOMETTI 362
LA MALFA 361
NANNUZZI 359, 360
RUFFINI 358, 359
SCAGLIA, *Ministro Segretario di Stato* 360, 361
TOZZI CONDIVI 361

Ruolo transitorio del personale della carriera di concetto di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1372 (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (2945) 362

PRESIDENTE 362, 363, 366, 367
COLLESELLI, *Relatore* 362, 366, 367
GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 365, 367
NANNUZZI 363, 364, 366
PITZALIS 364, 367
RUFFINI 364
TOZZI CONDIVI 365, 366

Votazione segreta:

PRESIDENTE 368

La seduta comincia alle 9,40.

NANNUZZI, *Segretario*. Legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Martuscelli ha avuto un incidente d'auto, per fortuna non grave, che lo terrà lontano dai lavori parlamentari per un certo periodo di tempo. Sono certo di interpretare il sentimento di tutta la Commissione nell'esprimere al collega i nostri migliori auguri di pronta guarigione.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Martuscelli: Modificazioni alle norme sull'ordinamento della avvocatura dello Stato (2722).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Martuscelli: « Modificazioni alle norme sull'ordinamento dell'avvocatura dello Stato » (2722).

Sulla proposta di legge in esame sono pervenuti il parere della II e della IV Commissione.

L'onorevole Di Primio ha facoltà di svolgere la relazione.

DI PRIMIO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa proposta di legge del collega Martuscelli parte da una consi-

derazione che ritengo soltanto parzialmente esatta e che cioè, essendo stata dal punto di vista delle retribuzioni, l'avvocatura dello Stato equiparata alla magistratura, debbano trarsi alcune conseguenze che incidono, invece, sul piano delle funzioni.

Come loro sanno, in un primo tempo, era stato stabilito che, per accedere alla magistratura, erano sufficienti la laurea in giurisprudenza e il concorso. Successivamente, questa norma fu modificata e si stabilì che dovevano trascorrere almeno due anni dal conseguimento della laurea. Subito dopo, però, si tornò al vecchio sistema, per cui è ora consentito ai laureati in giurisprudenza di accedere immediatamente, mediante concorso, alla magistratura.

L'articolo 1 di questa proposta di legge, accettando questo principio, stabilisce che la laurea in giurisprudenza è titolo sufficiente per l'ammissione al concorso per la nomina a procuratore aggiunto. Ritengo che questa equiparazione sia del tutto inesatta per quanto riguarda le funzioni, perché il compito dell'avvocato dello Stato è completamente diverso da quello del magistrato. Se dovessimo fare una equiparazione di questo genere dovremmo, allora, equiparare l'avvocato dello Stato all'avvocato libero professionista. In questo caso, però, non si spiega perché l'avvocato libero professionista, prima di fare il concorso per procuratore, debba attendere due anni e non così il laureato in giurisprudenza, il quale voglia intraprendere la carriera di avvocato dello Stato.

Per questa considerazione, ritengo che l'articolo 1 della proposta di legge non possa essere approvato.

L'articolo 2 modifica l'articolo 1 della legge 20 giugno 1955, n. 519, che stabilisce che la nomina a sostituto avvocato è conferita a seguito del concorso per esami teorici e pratici, al quale possono essere ammessi gli appartenenti al ruolo dei procuratori di Stato con almeno tre anni di servizio. La proposta di legge, invece, all'articolo 2, lettera *a*), porta il numero degli anni di appartenenza al ruolo di procuratori di Stato da tre a due.

Per ciò che riguarda la lettera b), che si riferisce all'anzianità richiesta ai magistrati nell'ordine giudiziario per la partecipazione ai concorsi, ricordo che la legge 20 giugno 1955, n. 519, stabilisce che: « La nomina a sostituto avvocato è conferita a seguito di concorso per esame teorico e pratico, al quale possono essere ammessi...b) i magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano almeno tre anni di servizio, compreso l'uditorato, e abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario ».

La proposta di legge Martuscelli elimina qualsiasi permanenza, in quanto parla solo di « magistrati dell'ordine giudiziario con qualifica non inferiore ad aggiunto giudiziario ». Anche per questo articolo ritengo che la garanzia dell'anzianità, attualmente prevista, vada mantenuta e, pertanto, esprimo parere contrario anche all'articolo 2 della proposta.

L'articolo 3 si riferisce all'articolo 5 della legge 20 giugno 1955, n. 519, il quale prevede che i sostituti avvocati generali non possano essere destinati alle avvocature distrettuali per la trattazione degli affari correnti. Ritengo che non ci siano ragioni di carattere funzionale per modificare quell'articolo e propongo, quindi, la soppressione anche dell'articolo 3 della proposta.

L'articolo 4, stabilisce una equiparazione tra i procuratori e gli avvocati dello Stato, per quanto riguarda l'età per il collocamento in pensione. Come è noto, gli avvocati vengono collocati a riposo all'età di 70 anni, e i procuratori dello Stato a 65. Ora, poiché l'equiparazione tra procuratori dello Stato e avvocati è completa per quanto riguarda il resto del trattamento, io sono favorevole a questa richiesta e propongo, pertanto, di portare il limite a 70 anni per le due categorie, salvo poi a vedere in un secondo tempo se non sia meglio riabbassare per tutti il limite a 65 anni.

PRESIDENTE. Il Relatore, quindi, propone la soppressione degli articoli 1, 2 e 3 ed esprime parere favorevole sull'articolo 4.

Dichiaro aperta la discussione generale.

RUFFINI. Io concordo pienamente con il punto di vista del Relatore. In effetti, mi dispiace che questa proposta si debba discutere in assenza del proponente, e mi dispiace maggiormente per i motivi che determinano questa assenza.

Però, questa equiparazione tra avvocati dello Stato e magistrati non esiste, nè può esistere, dal punto di vista delle funzioni. Si parla di equiparazione dal punto di vista del trattamento economico e, in questo senso, mi pare che il Relatore abbia espresso parere favorevole all'articolo 4, sia pure con qualche riserva; ma, dal punto di vista delle funzioni, è un altro conto: gli uni sono avvocati, gli altri magistrati, gli uni difendono, gli altri giudicano. Non vedo perché si debba prevedere un trattamento privilegiato per gli avvocati dello Stato. Noi sappiamo che un laureato in giurisprudenza, per diventare avvocato, deve prima lasciar decorrere due anni,

fare l'esame di procuratore, diventare procuratore, e poi aspettare sei anni. Con questa legge, invece, si verrebbe a togliere il periodo cosiddetto di praticantato, riducendo anche a due anni il termine per il passaggio da procuratore dello Stato a sostituto avvocato.

Mi pare, quindi, che la proposta di legge non abbia alcuna giustificazione.

Per quanto riguarda il problema del collocamento in pensione, io ho alcune perplessità. L'articolo 4, inserito nella proposta di legge Martuscelli, avrebbe trovato migliore collocamento in un contesto di norme, intese a modificare una parte delle disposizioni vigenti per l'ordinamento dell'avvocatura dello Stato. Se la Commissione dovesse orientarsi nel senso indicato dal collega Relatore, io mi permetterei di proporre un rinvio, per approfondire meglio il problema del limite d'età per il collocamento a riposo di tutti i funzionari dello Stato, limite che non è detto debba essere portato a 70 anni, ma che personalmente ritengo dovrebbe essere ridotto a 65.

L'unico dubbio, che mi resta, è che questo anticipo della quiescenza non determini in fatto un eccessivo alleggerimento dell'organico dei magistrati o degli avvocati dello Stato, con conseguenze sostanzialmente negative. In questo caso – sia pure senza esserne convinto, ma solo per motivi pratici – potrei acconsentire a fissare il limite di 70 anni per tutti, in maniera da evitare un impoverimento della magistratura dello Stato, che già sappiamo non naviga, da questo punto di vista, in buone acque.

PRESIDENTE. Il problema posto dall'onorevole Ruffini in questo momento – quello cioè di rinviare eventualmente l'esame del provvedimento qualora la decisione dovesse essere limitata al solo articolo 4 – fa sorgere una quesione procedurale di competenza. Infatti, non è nostra facoltà estendere l'esame al problema del collocamento a riposo di tutti i magistrati; questa sarebbe competenza della Commissione giustizia.

RUFFINI. Chiarisco meglio il mio pensiero: se dopo questo esame più completo la Commissione fosse convinta che è meglio collocare a riposo gli avvocati dello Stato a 65 anni, allora si boccerebbe anche l'articolo 4.

BRESSANI. Alle considerazioni già fatte dal Relatore a proposito degli articoli 1 e 3, vorrei aggiungere alcune che servirebbero a mettere maggiormente in evidenza alcuni aspetti della proposta.

In realtà, l'articolo 1, al secondo comma, prevede che il procuratore aggiunto, per il primo anno dell'esercizio delle sue funzioni, sia abilitato al patrocinio di cause unicamente davanti alle preture e agli uffici di conciliazione. In questo modo la posizione del procuratore aggiunto, nel suo primo anno di esercizio, viene equiparata a quella del patrocinatore legale presso le preture. Con l'esame di concorso, necessario per accedere all'ufficio di procuratore aggiunto deve essere superata una prova che in qualche modo si può considerare equivalente a quella che il laureato in giurisprudenza deve superare per essere ammesso all'esercizio della professione quale procuratore.

Per quanto riguarda l'articolo 3, se la Commissione non fosse del parere piuttosto radicale, espresso dal Relatore – quello cioè di sopprimerlo – e invece entrasse nel merito delle considerazioni, che hanno ispirato il proponente nel suggerirlo (una maggiore disponibilità che dovrebbe consentire di rafforzare le avvocature distrettuali con la presenza di sostituti avvocati generali), a me pare che bisognerebbe valutarne attentamente il disposto per vedere se, per caso, esso non incida sullo stato giuridico dei sostituti avvocati generali, che per legge debbono svolgere le loro funzioni presso l'avvocatura generale. Con questa norma essi, invece, verrebbero messi a disposizione dell'avvocato generale per essere, di volta in volta, inviati presso le avvocature distrettuali, senza alcuna garanzia, per quanto riguarda la loro posizione giuridica. Da notare, inoltre, che i sostituti avvocati generali hanno,per lo più, lo stesso grado dell'avvocato distrettuale, per cui essi verrebbero inviati a svolgere le loro funzioni alle dipendenze di un pari grado. Bisognerebbe, quindi, per lo meno, modificare l'articolo 3, nel senso di considerare necessario il consenso dei sostituti avvocati generali per poter effettuare questa collocazione presso le avvocature distrettuali.

NANNUZZI. A me sembra che i motivi che hanno spinto il collega Martuscelli a presentare questa proposta di legge siano abbastanza fondati. Egli, cioè, ritiene che sia necessario apportare qualche modifica alla progressione di carriera nell'avvocatura dello Stato, onde facilitare l'entrata di forze giovani che, come è detto nella relazione, tendono sempre più a diminuire. La carriera, infatti, è troppo lenta e i vantaggi che ne derivano non sono tali da spingere giovani laureati a entrare nell'Amministrazione dello Stato. Che tutto questo sia vero è innegabile, come è innegabile per tutte le altre Amministrazioni dello

Stato. È innegabile, inoltre, che esista anche il problema affrontato nell'articolo 3, di decentrare, cioè, degli elementi verso la periferia, per smaltire quel lavoro, che normalmente vi si accumula perché tutti tendono a stare al centro.

Questi due problemi esistono: io, però, dubito che si possano risolvere con le particolari provvidenze di questa leggina. Per questo motivo, credo che potremmo fare nostro l'orientamento del Relatore.

Ritengo che le questioni riguardanti l'avvocatura – così come le questioni riguardanti tutte le altre amministrazioni – dovrebbero essere esaminate nel quadro di tutta la riforma generale. Noi ci accingiamo a discutere, quando ci perverranno dal Senato, certi disegni di legge che recano, si dice, innovazioni profonde. Io dubito che rechino tali innovazioni; ma essi ci permetteranno, comunque, di discutere i problemi dell'amministrazione dello Stato nel loro complesso. Ci riserviamo, dunque, di fare le nostre proposte in quella occasione.

Per quanto riguarda l'ultimo articolo, io sono nettamente contrario alla sua approvazione, perché la nostra opinione è che il limite di età sia già abbastanza alto a 65 anni: e portarlo a 70 sarebbe ripetere un errore, che è già stato fatto nella passata legislatura nei riguardi di alcune categorie.

Anche in questo campo si deve innovare, ma in senso opposto a quello voluto dal proponente: il limite di età, cioè, dovrebbe essere ridotto ad un livello comune per tutti. La richiesta di portare a 70 anni il limite di età è pervenuta da numerose categorie, il che significa che, nonostante i recenti miglioramenti, le pensioni sono ancora tali da far preferire ai dipendenti di restare in servizio il più a lungo possibile. Il problema è, perciò, semmai quello di aumentare le pensioni.

Noi, siamo, dunque, contrari ad elevare il limite d'età e siamo, quindi, contrari al complesso della legge, pur riconoscendo le giuste esigenze che l'hanno ispirata, perché riteniamo che le provvidenze proposte non siano tali da risolvere positivamente il problema.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

SCAGLIA, *Ministro segretario di Stato*. Il Governo ha cercato di considerare con una certa benevolenza le esigenze prospettate nella proposta di legge, ed ha cercato di accoglierle nella misura più larga possibile. Riconosce, infatti che vi sono alcune valide ragioni per le richieste contenute negli articoli 1, 2 e 4, ma si oppone all'approvazione dell'articolo 3 per le ripercussioni che esso potrebbe avere in altri settori.

PRESIDENTE. La discussione svoltasi fino a questo momento si può riassumere in questi termini: l'onorevole Relatore ha proposto di approvare soltanto l'articolo 4; l'onorevole Ruffini ha proposto di rinvare l'approvazione della proposta di legge, per ragioni abbastanza affini a quelle suggerite dall'onorevole Nannuzzi (l'articolo 4 investe problemi di carattere generale che riguardano tutti gli statali e non soltanto questa specifica categoria); lo onorevole Bressani, invece, per motivi, che sono stati esposti anche dall'onorevole Nannuzzi, pur riconoscendo valide le ragioni, che hanno ispirato questa proposta di legge, ha manifestato perplessità e incertezze sui mezzi tecnici indicati come soluzione.

Non so se compiremmo opera legislativa corretta se, a questo punto, dopo aver sentito anche l'opinione del rappresentante del Governo, procedessimo senz'altro all'approvazione del provvedimento in esame secondo il suggerimento dell'onorevole Relatore.

La Commissione pensa che sia opportuno sospendere o procedere senz'altro all'approvazione della proposta?

NANNUZZI. Come ho avuto modo di dire, tra breve dovremo esaminare disegni di legge generali, riguardanti il rapporto di impiego nell'Amministrazione dello Stato, converrebbe forse sospendere l'esame di questa proposta di legge ed abbinarlo, poi, a quello più generale, che faremo in questa sede.

PRESIDENTE. Penso che in questa sede ci sarà difficile trattare questo argomento, in quanto quei disegni di legge contengono norme sul reclutamento generale del personale civile della Amministrazione dello Stato, che non ha alcuna particolare attinenza con la avvocatura dello Stato.

NANNUZZI. Ma alcune delle norme contenute nei disegni di legge attualmente allo esame del Senato potrebbero diventare generali, applicabili, cioè, per tutti i dipendenti dello Stato.

DI PRIMIO, *Relatore*. Innanzi tutto prendo atto della posizione del Governo che è conforme alla mia proposta di soppressione dell'articolo 3. Modificare un sistema senza un apprezzabile motivo mi sembra un pessimo lavoro legislativo. Quella norma e stata stabilita nella legge del 1955, in base ad alcune considerazioni, che riguardano la funzionalità delle avvocature distrettuali dello Stato.

Considerazioni analoghe impongono la soppressione dell'articolo 2, che modifica quanto è stabilito dall'articolo 1 della legge 20 giugno 1955, n. 519.

Per ciò che riguarda l'approvazione del solo articolo 4, mi pare che la posizione dell'onorevole Ruffini e quella dell'onorevole Nannuzzi siano convergenti per quanto riguarda la richiesta finale: essi sostengono che possiamo approvare una norma concernente esclusivamente il limite di età per il collocamento in pensione se questa norma viene inserita in una legge nella quale si tenga conto anche degli altri aspetti particolari dell'avvocatura dello Stato.

Per ciò che riguarda l'articolo 1, ci troviamo di fronte ad una posizione particolare del collega Bressani. Egli ritiene che si potrebbe mantenere in vita l'articolo 1, anche perché il secondo comma dell'articolo afferma che nel primo anno di esercizio la funzione di procuratore aggiunto può essere esercitata soltanto nelle preture e negli uffici di conciliazione? La pratica che si sarebbe dovuta fare prima del concorso verrebbe fatta dopo il concorso stesso. Pertanto, la diversità di trattamento nei confronti del libero professionista e dell'avvocato dello Stato è, in un certo senso, per lo meno attenuata. Per questi motivi, se volessimo aderire alla proposta del collega Bressani, dovremmo modificare il secondo comma dell'articolo 1, stabilendo che non il primo anno, ma per lo meno i primi due anni dell'esercizio delle funzioni di procuratore aggiunto sono dedicati all'assistenza e alla difesa delle cause, che si svolgono dinanzi al pretore e al giudice conciliatore. Apportando questa modifica, al secondo comma dell'articolo 1 e sopprimendo gli articoli 2 e 3, potremmo votare l'articolo 4, tenendo presente che, effettivamente, con la futura revisione di tutte le norme che riguardano il collocamento in pensione, bisognerebbe uniformare il limite di età per la pensione a 65 anni.

Alla proposta di rinvio sostenuta da alcuni colleghi sono contrario.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il Relatore modifica le sue conclusioni proponendo un emendamento all'articolo 1, nel senso di sostituire le parole « anno » con le parole « due anni », mentre insiste sulla soppressione degli articoli 2 e 3, e nell'accettazione dell'articolo 4 della proposta di legge.

TOZZI CONDIVI. A me sembra che la domanda di sospensiva, o, per meglio dire, di rinvio, sia precedente al merito.

Io mi associo alla richiesta di rinvio, oltre che per i motivi esposti dall'onorevole Nannuzzi, anche per un motivo di delicatezza; si tratta di una proposta dell'onorevole Martuscelli, che è assente. Noi l'abbiamo non solo decapitata, ma addirittura mutilata fino alla regione caudale.

Quanto al limite d'età, io non sono del parere dell'onorevole Nannuzzi. Io sarei favorevole ad una estensione del limite fino ai 70, anni, perché non credo sia colpa di quelli che giungono a 70 anni, se la durata media della vita è aumentata. Inoltre, preferisco che lo Stato sia composto da impiegati, piuttosto che soltanto da pensionati. Ad ogni modo, questo è un problema da discutere.

LA MALFA. Ma per questi dati tecnici è stato chiesto il parere del Ministero della riforma? Noi abbiamo creato un apposito ministero proprio per inquadrare questi problemi; ma se il Parlamento continua a riformare prescindendo da esso, allora proponiamone la soppressione.

SCAGLIA, *Ministro segretario di Stato*. Quando il sottoscritto – rarissimamente – si reca presso una Commissione, evidentemente non ci va a titolo personale, ma per portare il parere del Presidente del Consiglio, il quale decide avendo le informazioni dai ministeri competenti.

In questo caso, l'unica eccezione, che ho sollevato, riguarda le ripercussioni che il provvedimento in esame potrebbe avere anche su altri settori della pubblica amministrazione. Per questo, il Governo non ritiene di poter accettare l'articolo 3.

Dovevo anche dire – ma non mi pareva il caso di arrivare a tanto – che se la Commissione fosse stata del parere di approvare questo articolo, il Governo avrebbe dovuto chiedere la remissione del provvedimento alla Camera.

Per il resto, non si tratta di disposizioni inconciliabili con l'attuale ordinamento.

Naturalmente, la Commissione è libera di valutare nel merito il contenuto dei singoli articoli.

Se, poi, si preferisce sentire direttamente il parere del Ministro per la riforma burocratica, io non ho niente in contrario a pregarlo a che la prossima volta venga egli stesso.

PRESIDENTE. Sul fatto che della legge possa essere approvato soltanto l'articolo 4, il rappresentante del Governo non ha dunque alcuna osservazione particolare da fare.

LA MALFA. L'articolo 4 può avere sullo ordinamento le stesse conseguenze dell'arti-

colo 3, e non capisco perché lo si consideri un problema particolare dell'avvocatura: possono sorgere, iovece, mille casi analoghi.

Sarà, allora, necessario spostare il limite d'età per tutti.

JACOMETTI. Sostanzialmente, l'ultima proposta del Relatore è quella di mantenere in vita l'articolo 1 con un emendamento al secondo comma (ma l'articolo diventerebbe così una specie di compromesso con la legge vigente, che non risolverebbe niente), di respingere gli articoli 2 e 3, e di approvare l'articolo 4.

Io sono contrario all'approvazione dell'articolo 4, perché ritengo che effettivamente tutte le categorie debbano essere collocate a riposo allo stesso limite d'età. Se questo debba essere fissato a 65 o a 70 anni, avremo modo di discuterlo a fondo, sulla base di elementi, che oggi ci mancano.

Mi associo, quindi, alla proposta di sospensiva, aderendo, però, alla richiesta dello onorevole La Malfa di avere qui presente la prossima volta il Ministro della riforma burocratica, per sentire gli elementi di cui può renderci edotti.

PRESIDENTE. A questo punto abbiamo quattro proposte di sospensiva, con motivazioni diverse: quella dell'onorevole Ruffini, che desidera affrontare il problema del collocamento a riposo nella sua estensione generale; quella dell'onorevole Nannuzzi, il quale vuole che si affronti il problema del riordinamento dell'avvocatura dello Stato nella sua complessità; quella dell'onorevole Tozzi Condivi, che aggiunge un motivo di delicatezza nei confronti del proponente, oggi assente per ragioni di forza maggiore; quella degli onorevoli La Malfa e Jacometti, motivata dalla necessità di chiedere posizioni specifiche e chiarimenti al Ministro della riforma burocratica.

Resta, poi, sempre la proposta dell'onorevole Relatore – che eventualmente esamineremo nel merito – di approvare soltanto lo articolo 1, con l'emendamento proposto, e lo articolo 4.

Naturalmente pongo prima ai voti le proposte di rinvio le quali, pur avendo motivazioni diverse, producono lo stesso effetto procedurale. Vedremo, poi, quando e come riprendere l'esame della materia.

Pongo in votazione la proposta di rinviare la discussione della proposta di legge Martuscelli.

(*È approvata*).

Discussione del disegno di legge: Ruolo transitorio del personale della carriera di concetto di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre, 1947, n. 1372. (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato). (2945).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Ruolo transitorio del personale della carriera di concetto di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1372 » (2945), già approvato dalla I Commissione permanente del Senato, e sul quale la II e la V Commissione permanente della Camera hanno già espresso parere favorevole.

Il Relatore, onorevole Colleselli, ha facoltà di svolgere la relazione.

COLLESELLI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo disegno di legge ha ottenuto l'approvazione unanime della competente commissione del Senato, previo parere favorevole dei Ministri della Riforma burocratica e del tesoro. Per la discussione in atto, abbiamo ricevuto il parere fevorevole della II e della V Commissione della Camera.

La dizione « Ruolo transitorio del personale della carriera di concetto di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1372 », riguarda il personale in origine facente parte di quel noto servizio speciale istituito con regio decreto nel 1929. Questo servizio speciale, con decreto luogotenenziale del 1944 passava dalle dipendenze della Presidenza del Consiglio a quelle del Ministero dell'interno. Con successivo decreto del 1946, quei ruoli venivano soppressi e mantenuti soltanto ad esaurimento. Il personale passava alle dipendenze dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. Con l'ultimo atto, quello del Capo provvisorio dello Stato nel 1947, venivano confermate le piante organiche stabilite nel periodo pre-bellico.

Il disegno di legge mira a sanare la situazione, quanto meno anomala, di questo personale il quale – pur avendo vinto regolarmente il relativo concorso – è stato mantenuto in servizio, ma non ha potuto usufruire di quelle norme di progresso di carriera valide non soltanto per i dipendenti del Ministero dell'interno, ma per tutti i dipendenti dello Stato.

In secondo luogo, poiché si tratta di un ruolo ad esaurimento (e che in effetti si va sfoltendo rapidamente), molte persone verrebbero collocate in quiescenza senza aver raggiunto un minimo avanzamento di carriera.

In base al decreto del 1929 i dipendenti di quel servizio speciale riservato erano 82, così suddivisi: 1 ispettore superiore; 4 interpreti principali e ispettori principali di prima classe all'ex grado settimo, 11 interpreti e ispettori di seconda classe all'ex grado ottavo, 24 interpreti e ispettori principali all'ex grado nono e 42 elementi ai gradi decimo ed undicesimo.

Con il decreto del 1947 rimanevano limitati nell'organico i posti dei gradi superiori e venivano, invece, aumentati quelli dei gradi nono, decimo e undicesimo, e precisamente i posti dell'ex grado settimo erano portati a 11, quelli dell'ex grado ottavo a 29, quelli del grado nono a 153 e quelli del grado decimo e undicesimo a 261, per un totale di 454 dipendenti, oggi, di fondo, di gran lunga diminuiti.

Ora, ripeto, la motivazione di questo disegno di legge – che ha raccolto un voto unanime o quasi – risiede proprio in una ragione di equità. Non si tratta qui di aumento dell'organico, ma di aumento dei posti superiori: precisamente i posti previsti ai coefficienti 402 e 325 verrebbero portati rispettivamente da 11 a 29 e da 29 a 61, in modo che coloro che hanno maturato il diritto – sia per titoli, sia, naturalmente, per concorso sostenuto – possano usufruire, secondo le norme del decreto presidenziale del 1957, di un avanzamento di carriera.

Dalla relazione del Senato risulta che la situazione attuale è la seguente: all'ex grado settimo, coefficiente 402, vi sono attualmente 19 funzionari, dei quali 8 in soprannumero, per effetto della legge Pitzalis del 1961; all'ex grado ottavo, coefficiente 325, vi sono 29 posti in organico, tutti occupati; all'ex grado nono, coefficiente 271, vi sono 109 posti ricoperti, sui 153 della tabella organica. Agli ex gradi decimo e undicesimo non vi è alcun funzionario, mentre l'organico prevede 261 posti.

Le promozioni avvengono per merito comparativo a norma dell'articolo della legge del 1947.

Rilevo ancora dalla relazione che l'esaurimento completo di questo servizio avverrà fra dieci-quindici anni, tenuto conto dell'età di quelli, che attualmente sono in servizio. Questi impiegati dipendono, come ho detto, dall'amministrazione della polizia, ma sono distribuiti secondo le esigenze particolari tra i ministeri degli esteri, del tesoro, dell'interno, e, mi pare, della pubblica istruzione. Si tratta di un corpo di interpreti veramente qualificati, anche secondo le esigenze nuove, per i rapporti, cioè, con gli organismi europei e internazionali.

Il disegno di legge si compone di quattro articoli. Il primo fa riferimento all'annessa tabella in calce al disegno di legge.

L'articolo 2 riguarda il conferimento dei posti per i primi due anni e le promozioni alla qualifica di primo interprete e ispettore principale di seconda classe. Questo articolo, prevedendo la promozione per scrutinio per merito comparativo, non introduce alcuna innovazione, né offre vantaggi particolari. Con esso viene semplicemente data a questo personale la possibilità di accedere ai gradi superiori, secondo i meriti e i diritti acquisiti.

L'articolo 3, che prevede la soppressione di altrettanti posti nelle prime tre qualifiche in corrispondenza degli aumenti delle dotazioni organiche previsti dall'articolo 1, è una ulteriore dimostrazione del fatto che non si intende far luogo ad altre assunzioni.

L'articolo 4 riguarda l'onore di spesa, la cui copertura è prevista nell'ambito dei normali stanziamenti del Ministero dell'interno.

Rimango a disposizione dei colleghi per eventuali chiarimenti, e chiedo alla Commissione di voler esprimere parere favorevole a questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

NANNUZZI. Signor Presidente, diventa difficile esprimere un giudizio su questioni che ci vengono presentate come particolari e che invece non lo sono, in quanto, casi di questo genere, si verificano in tutte le amministrazioni dello Stato. Il blocco degli avanzamenti è determinato dal numero dei posti fissati per ciascuna carriera, per ciascun ruolo, per ciascun organico: è evidente, perciò, che ci saranno sempre alcuni che andranno in pensione non avendo raggiunto il massimo della carriera.

Noi non siamo contrari ad una più rapida progressione di carriera da parte dei dipendenti dello Stato, anzi, sosteniamo che dovrebbe esserci, assieme ad una carriera giuridica, di funzioni, anche una progressione dal punto di vista economico. Ma il problema esiste per tutti i dipendenti dello Stato, non solo per questi.

Si vuol giustificare il disegno di legge al nostro esame col fatto che i posti previsti per i gradi superiori erano pochi, e che gli organici non sono completi poiché molti dipendenti sono andati in pensione.

Non debbiamo, però, dimenticare che i dipendenti già in pensione, pur avendo al loro

attivo 30 anni di servizio, non usufruirebbero del vantaggio, che noi con questo disegno di legge vogliamo dare a quelli che sono in servizio. La giustificazione che si tratta di un ruolo transitorio ad esaurimento non è valida, perché le stesse questioni esistono anche per altri ruoli, che non sono ad esaurimento. È noto che al massimo della carriera ci sono sempre posti inferiori al numero di coloro che sono inquadrati. Se è nostra intenzione aprire a tutti la carriera fino al massimo grado, dobbiamo farlo anche per tutte le altre amministrazioni, perché le stesse esigenze e le stesse ragioni militano a favore e di questi e di tutti gli altri dipendenti dello Stato.

RUFFINI. Chiedo scusa, onorevole Presidente se, essendo stato inserito questa mattina nella Commissione, non ho avuto la possibilità di approfondire il problema in esame.

Mi pare che quando ha affermato l'onorevole Nannuzzi abbia una sua validità sul piano generale, mentre non riesco a trovarla in rapporto a questa particolare fattispecie. Non ritengo possibile che si possa paragonare *sic et simpliciter*, il problema generale di tutti i dipendenti dello Stato ad un problema particolare, che si riferisce a dipendenti inseriti in un ruolo ad esaurimento, il quale ha avuto una particolare disciplina legislativa nel corso degli anni.

Vorrei richiamare l'attenzione dell'onorevole Nannuzzi sul fatto che per esigenze dell'amministrazione, a un certo punto, sono stati aumentati gli organici dei gradi iniziali di questo ruolo ad esaurimento.

NANNUZZI. Non sono stati aumentati per esigenze dell'amministrazione, ma per esigenze del personale, perché ne era stato assunto al di fuori degli organici stabiliti con il decreto del 1929.

RUFFINI. Ai fini del mio ragionamento non interessa il motivo per cui, a un certo punto, sono stati aumentati gli organici nei gradi iniziali. Il fatto certo è che questo aumento c'è stato nei gradi inferiori e non nei gradi superiori. Successivamente, c'è stata la dichiarazione di ruolo ad esaurimento e allora questo aumento nei gradi superiori non è più avvenuto; la situazione così è divenuta anomala.

Nella relazione governativa al disegno di legge – do, ovviamente, per buoni i dati ivi contenuti, in quanto non ritengo che il Governo abbia scritto dei numeri a caso – vi sono degli elementi che indubbiamente inducono a considerare con estrema benevolenza questo disegno di legge. Si afferma, cioè, che l'attuale situazione di questo ruolo ad esaurimento, se confrontato con altri ruoli e carriere dell'amministrazione dell'interno, denuncia proprio una sperequazione tra i gradi inferiori e i gradi superiori, che, viene particolarmente posta in evidenza in rapporto a una carriera anomala, quale quella recentemente istituita dei segretari di polizia. I posti nell'organico dei segretari di polizia sono compressivamente 700, e quelli riservati ai coefficienti 402 e 325 sono complessivamente ben 200 (quindi poco meno di un terzo di tutti i posti in organico); mentre in questo ruolo ad esaurimento, su 450 posti complessivi in organico, sono solo 40 i posti per quei coefficienti. A me bastano questi dati comparativi per dire che in effetti questa categoria è stata posta in condizioni di svantaggio rispetto alle altre categorie di dipendenti dello Stato. Il disegno di legge, quindi, nel presupposto dell'esaurimento del ruolo, mira a una situazione di maggiore equità.

È esatto quello che osserva l'onorevole Nannuzzi; ma, caso mai, potrebbe costituire oggetto di una nuova proposta, e di un emendamento, che, tuttavia, io mi permetterei di sconsigliare, perché comporterebbe, ovviamente, il rinvio, per il parere, alla Commissione Bilancio.

L'unica parte dell'intervento dell'onorevole Nannuzzi, su cui concordo, è la sua osservazione circa coloro che sono andati in pensione. Ma questo, semmai, conferma la validità del disegno di legge: si potrà dire che è insufficiente, perché opera nei confronti di una parte soltanto degli appartenenti a questo ruolo ad esaurimento; ma, indubbiamente, è un atto di giustizia, sia pure parziale.

PITZALIS. Evidentemente, i problemi che riguardano i ruoli transitori ed i ruoli ad esaurimento sono di natura tutta particolare, e non possono entrare nell'inquadramento generale delle altre carriere.

I ruoli ad esaurimento di solito si hanno per soppressione di ruoli e trasferimento di personale ad altre amministrazioni; per situazioni anomale, qual è questa, di personale assunto in un determinato momento per specifici servizi, che si riteneva potessero esaurirsi nel tempo e non si sono esauriti, sorge l'esigenza di regolarizzare anche questi ruoli con norme di carattere generale.

Prima questione da farsi è vedere come il personale è stato ammesso a questi ruoli, a quali condizioni di titolo di studio e di scorrimento di carriera. Quando nel 1929 fu istituito questo ruolo, che prevedeva un complesso di 82 persone, fu fatto un calcolo dello scorrimento di carriera verso le qualifiche su-

periori, e si mantenne il rapporto di uno a dieci: un decimo, cioè, potevano passare nei gradi superiori. Evidentemente, c'è una ragione fondamentale perché l'articolazione di queste carriere è stata fatta in questa maniera, mentre le mansioni sono sempre uguali, dal momento in cui si è inseriti in organico a quello in cui si accede alla qualifica superiore. Parimenti, nel 1947, quando fu aggiunto altro personale, passando da un contingente di 82 ad uno di 454 persone, si mantenne, anche per queste persone, la proporzione di un decimo per il passaggio alle qualifiche superiori.

La situazione si è, poi, cristallizzata. Ora, è vero che il personale che ha scelto questa carriera lo ha fatto liberamente, e sapeva che si trattava di un ruolo ad esaurimento e transitorio e che, quindi, ha accettato tutte queste condizioni. Ma ragioni sociali impongono di vedere se, a un determinato momento, non si possa tenere presente quello che è stato fatto per le carriere similari di altre amministrazioni dello Stato.

Il principio del disegno di legge è di permettere che tutte queste persone accedano alle qualifiche superiori, se il contingente rimasto in servizio è tale da permetterlo.

Ma io dico che questo è un principio che noi non possiamo assolutamente accettare, perché non vi è carriera similare nell'amministrazione dello Stato in cui si verifichi un fatto del genere. Si vuole concedere a queste persone un beneficio enorme, più ampio di quello di cui hanno goduto tutte le altre amministrazioni dello Stato.

Considerata questa situazione di fatto, occorre esaminare con equità e giustizia se sia opportuno agire in questo modo.

Con queste considerazioni, e trovati questi criteri di giudizio, io non sono sfavorevole all'allargamento della carriera, ma nel rispetto delle norme di carattere generale, che valgono per tutte le altre carriere simililari delle altre amministrazioni dello Stato.

TOZZI CONDIVI. Dalla relazione del Senato risulta che ci sarebbero complessivamente 159 unità in servizio, e che quelle proporzioni che il collega Pitzalis aveva fissato saggiamente mi pare siano rispettate anche con la pianta organica attuale.

Rispondo, poi, al colega Ruffini che quel decreto era del 1947, e la guerra era già finita quando fu modificato l'organico.

Così stando le cose, non so se il rappresentante del Governo possa darci dei lumi, che valgano a modificare il nostro attuale atteggiamento negativo.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per lo interno.* Onorevole Presidente, io credo di dover aggiungere molto poco a quello che i colleghi, che mi hanno preceduto, hanno già detto. Soltanto faccio notare che questo disegno di legge è arrivato qui alla nostra Commissione dopo aver avuto il voto unanime delle Commissioni della Camera. Io vorrei che tutte le leggi potessero avere questo coro di unanimità così vasto, cosa che, purtroppo, raramente si verifica.

Se questa unanimità c'è stata, la ragione evidentemente risiede in una situazione eccezionale nell'ambito dell'Amministrazione dello Stato. E non mi sarà difficile dimostrare questo carattere di eccezionalità.

In tutte le Amministrazioni dello Stato, nel dopo guerra, ci sono stati adeguamenti di organico, che hanno investito l'intera struttura ministeriale, contemporaneamente o in tempi diversi, ma sempre l'intera struttura. Questo personale così altamente qualificato (molti di questi elementi parlano e stenografano in lingue straniere), invece, è stato disseminato nelle varie Amministrazioni dello Stato e non ha, quindi, un suo Ministero, in cui operare e nell'ambito del quale far presente i propri problemi. Questa è la ragione per cui questo personale, dopo aver ottenuto nel 1947 quell'affrettato inquadramento, in un momento in cui si andava molto cauti nel ridimensionare le carriere, è rimasto praticamente bloccato. Faccio notare all'onorevole Nannuzzi, acuto cultore dei problemi che riguardano il personale dello Stato, che si tratta di una situazione, che credo abnorme. Quegli elementi, che entrarono in carriera nel 1929 oggi, dopo 30 anni, di servizio, sono ancora fermi alla qualifica a ruolo aperto. Credo che ciò non si verifichi in nessuna delle Amministrazioni dello Stato. Vi sono solamente 29 fortunati i quali hanno avuto la possibilità di toccare la prima qualifica superiore all'ultima del ruolo aperto. Molti sono già andati in pensione; tutti quelli rimasti, che con il 1969 maturano i 40 anni di servizio, verranno collocati a riposo all'ultima qualifica del ruolo aperto, avendo avuto, cioè, solo una promozione,

Dobbiamo aggiungere anche qualche altra cosa, che penso meriti la disamina di colleghi, che così bene conoscono i rapporti di pubblico impiego. Quando il Ministero dell'interno – perduto questo personale – ha avuto bisogno di un ruolo organico dei segretari di polizia, lo ha realizzato promovendo, fra lo altro, in questo ruolo, molti elementi che esercitavano mansioni di gruppo « C ». È accaduto, allora, che costoro hanno avuto la pos-

sibilità teorica di accedere all'ultima e alla penultima qualifica nella proporzione di un terzo circa, essendo i posti 200 su 700, mentre gli appartenenti a questo ruolo ad esaurimento, che sono entrati in carriera per mezzo di concorso e con titolo regolare nel 1929, avranno la possibilità di accedere all'ultima e alla penultima qualifica soltanto nella proporzione di un quinto. È ora facoltà della Commissione far sì che almeno una minima parte di questo personale altamente qualificato, dopo 40 anni di servizio, possa avere la prospettiva di andare in pensione accedendo alla prima qualifica successiva al ruolo aperto.

COLLESELLI, *Relatore*. Due osservazioni soltanto. Dalla relazione del Senato ricavo che non si permette di accedere alla qualifica superiore se non a quei dipendenti che abbiano partecipato a regolare concorso: ciò è stato ribadito anche dall'onorevole Sottosegretario.

In secondo luogo non si tratta, come diceva l'onorevole Pitzalis, di un enorme vantaggio, ma di un vantaggio estremamente limitato, concesso a quelli, che vengono a trovarsi in particolari condizioni. Per essere pratici ed elementari, si tratta di concedere a quelli del grado nono di accedere al grado ottavo, e, a quelli che ne hanno i titoli, al grado settimo.

La situazione di questo gruppo è di effettiva inferiorità rispetto a qualsiasi altra categoria, per cui, sono convinto, che l'approvazione di questa legge sanerebbe una palese sperequazione. Teniamo, inoltre, presente che si tratta di un ruolo ad esaurimento che, come è detto nella relazione, dovrebbe terminare in 10-12 anni. Per i titoli acquisiti all'atto del concorso, non potremmo negare a quelli ancora in servizio quello che è lo sviluppo minimo della carriera per la quale hanno fatto il concorso.

Per quanto riguarda il numero, rispondo al collega Nannuzzi, che, dalle cifre in mio possesso, è chiaro che i posti coperti non sono 454 ma 186, di cui 80 nei coefficienti 402 e 325; e il disegno di legge prevede di portare costoro al grado superiore, sia per una ragione di merito, sia per il fatto che hanno attualmente 30-35 anni di servizio.

TOZZI CONDIVI. Io mi aspettavo che il rappresentante del Governo facesse presso a poco il discorso che ho fatto io. Mi pare, infatti, che alcune delle sue argomentazioni non reggano, perché questi dipendenti avrebbero potuto approfittare delle varie leggi che sono state fatte per passare, come hanno fatto i loro colleghi, in altri ruoli delle altre carriere. Se non lo hanno fatto, è perché preferivano restare lì, pur sapendo che il loro ruolo non era stato modificato.

Ad ogni modo, non vorrei si avesse l'impressione che noi vogliamo colpire questa particolare categoria, mentre non è affatto nostra intenzione farlo. C'è soltanto il dubbio – che altre volte è stato espresso dallo stesso rappresentante del Governo – che con questa legge veniamo a creare un pericoloso precedente.

Fatta questa premessa, non accedendo alle motivazioni giuridiche, ma soltanto alla perorazione finale, io dichiaro di essere pronto a votare a favore del disegno di legge.

NANNUZZI. Non posso accettare le dichiarazioni del Sottosegretario, non perché non convenga con lui circa l'esigenza sociale, umana, ma perché, se questo è l'argomento che deve spingerci all'approvazione del disegno di legge in esame, è evidente che in questa sede non possiamo fare discriminazioni.

Ora, io non ho niente in contrario che alle qualifiche terminali, arrivi il 60 anziché il 30 per cento del personale. Ma se questo è l'indirizzo, dobbiamo affermare che deve valere, non solo per questo gruppo ma per tutto il personale dello Stato.

Il Sottosegretario ha dimenticato di dirci che da 82, che erano in organico con il decreto del 1929, i posti sono diventati 450; e non è vero che queste persone siano entrate tutte per concorso, perché non avrebbero potuto, in quanto l'organico non lo prevedeva.

In conclusione, io non ho niente in contrario a che determinati principî siano affermati; ma desidero che domani siano ritenuti validi nei confronti di tutti.

PRESIDENTE. Non mi pare che questo sia preclusivo; le ragioni umanitarie militano per l'urgenza in questo caso: i principî possono, in un domani, essere estesi a chiunque.

NANNUZZI. Per questo motivo sottolineo anche il fatto che la responsabilità – se non la colpa – è del Governo, che non ci ha presentato la proposta di riordinamento dei ruoli degli organici del Ministero dell'interno, nonostante le nostre sollecitazioni.

Fino ad ora, il Governo ci ha presentato due disegni di legge, uno riguardante i segretari del corpo di polizia, e questo secondo, che riguarda i cosiddetti interpreti dei ruoli ad esaurimento. Per tutti gli altri settori dell'amministrazione dell'interno ancora non è stato fatto niente. Se il Governo non ci presenta un disegno di legge più generale – come è stato fatto per tutti gli altri ministeri – evi-

dentemente è perché vuole risolvere i singoli problemi con un rapporto diretto tra l'amministrazione e gruppi di persone da favorire oppure no; e questo non possiamo accettarlo.

Il Ministero dell'interno e quello dei lavori pubblici sono rimasti oggi gli unici ministeri per i quali non si è provveduto a un riordinamento generale. Noi protestiamo contro questo andazzo. Siamo contrari alle leggine particolari: noi vogliamo esaminare compiutamente tutto il problema del personale del ministero dell'interno, così come è stato fatto per tutti gli altri ministeri.

Certo, in un quadro generale, volendo concedere un contingente del 60 per cento a questo settore avreste dovuto darlo, evidentemente, anche ai segretari del corpo di polizia, per i quali, invece, è stato fissato il 30 per cento.

Questa è la realtà: si fanno leggi particolari perché debbono servire a risolvere esigenze particolari dell'amministrazione, o forse riguardanti rapporti specifici e particolari tra ministri, tra burocrazia e dipendenti, che noi non possiamo in questo senso valutare.

Concludo, quindi, dicendo che se la Commissione, come sembra orientata a fare, dovesse approvare questo disegno di legge, è evidente che le esigenze che vengono soddisfatte oggi non possono non essere tenute presenti domani, nel momento in cui decideremo per quanto riguarda altre amministrazioni.

PRESIDENTE. Io vorrei cogliere lo spunto dalle osservazioni dell'onorevole Nannuzzi per chiedere all'onorevole Sottosegretario per l'interno se può darci qualche informazione precisa circa l'impegno assunto da parte di un altro rappresentante del Ministero, davanti alla Commissione, che con un ordine del giorno, impegnò il Governo a presentare un disegno di legge di revisione di tutti i ruoli del Ministero degli interni.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per lo interno*. Onorevole Presidente, io posso senza altro confermare che il provvedimento relativo alla sistemazione del pubblico impiego nel suo complesso è al nostro esame, per la parte che riguarda il Ministero dell'interno.

Per questo caso abbiamo proceduto separatamente, perché si tratta di un caso di effettiva urgenza: se aspettassimo la legge organica – che può avere un corso anche abbastanza difficile – arriveremmo troppo tardi.

Anche per questo, io confido che l'onorevole Nannuzzi – anche sulla scorta della mia dichiarazione – voglia dare la sua adesione a questa leggina di carattere specifico.

COLLESELLI, *Relatore*. Volevo fare una precisazione rivolta in particolare all'onorevole Pitzalis. Dimenticavo di dire, poc'anzi, che il trenta per cento di questi aspiranti al grado superiore è fornito di titolo superiore a quello richiesto per la carriera cui appartengono. Questo non è determinante ai fini di questa legge, ma mi pare rilevante.

PITZALIS. Evidentemente, in questo consenso quasi generale, anche le mie riserve cadono.

Però volevo rilevare che l'urgenza penso debba essere limitata esclusivamente ai dipendenti assunti nel 1929, e non a quelli assunti nel 1947 che, mi si dice, sono stati assunti senza concorso.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

« Le dotazioni organiche delle qualifiche di interprete principale e ispettore principale di prima classe e di quelle di primo interprete e ispettore principale di seconda classe del ruolo organico transitorio della carriera di concetto del personale di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1372, e al quadro 26 annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sono stabilite come dalla tabella allegata ».

Coefficiente	Qualifica	Posti
—	—	—
402	Interprete principale o Ispettore principale di prima classe	29
325	Primo interprete o Ispettore principale di seconda classe	61

(*È approvato*).

ART. 2.

I posti disponibili in dipendenza delle dotazioni organiche stabilite con la presente legge sono conferiti, nei primi due anni di applicazione, nel limite della metà delle disponibilità stesse per ciascun anno.

Le promoizoni alla qualifica di primo interprete e ispettore principale di seconda classe si effettuano mediante scrutinio per merito comparativo.

(*È approvato*).

ART. 3.

In corrispondenza degli aumenti delle dotazioni organiche stabiliti dal precedente articolo 1 e delle cessazioni dal servizio del personale della carirera di cui alla presente legge, vengono soppressi altrettanti posti nella dotazione organica unica delle prime tre qualifiche della stessa carriera.

(*È approvato*).

ART. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte mediante riduzione nel primo anno dell'importo di lire 3.250.000 del capitolo 1471 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1966 e negli anni successivi dell'importo di lire 6.500.000 sui corrispondenti capitoli.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà, in fine di seduta, votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta sul disegno di legge:

« Ruolo transitorio del personale della carriera di concetto di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1372 » (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (2945).

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	23
Voti contrari	2

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Accreman, Ballardini, Baroni, Berloffa, Bressani, Caprara, Carcaterra, Cavallari, Colleselli, Delle Fave, Di Primio, D'Onofrio, Gullo, Jacometti, Laconi, Mattarella, Nannuzzi, Nucci, Piccoli, Pigni, Pitzalis, Ruffini, Scotoni, Tozzi Condivi, Zucalli.

La seduta termina alle 11,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO